



Stagione Sportiva 2016/2017
Comunicato Ufficiale n° 32

<u>Delibere della commissione giudicante</u>	Pag. 2
<u>Delibera CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA</u>	Pag. 7

Firenze, 05 Luglio 2017

Via F. Bocchi 32 -50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621
calcio.toscana@uisp.it <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 43 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD NUOVA DAJC

Comitato UISP : PISTOIA

Gara del 13.06.2017 - C.U. n° 53 del 22.06.2017

In data 26.06.2017, la società NUOVA DAJC propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato LEKA ALDI per anni 1 ai sensi degli art. 138 e 27 e 30, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, aggravati dall'aver commesso l'illecito nei confronti del DG.

Da quanto contenuto in atti il LEKA, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione avrebbe colpito il DG alla schiena spingendolo in avanti e successivamente, gli scagliava contro il pallone, senza tuttavia colpirlo, insistendo a rimanere sul terreno di gioco, senza allontanarsi successivamente all'espulsione.

A parere della società ricorrente, la quale non si discosta dalla ricostruzione riportata dal DG nel proprio referto, si deve ritenere la condotta del proprio tesserato maggiormente aderente al dettato di cui all'art.134, sia per la spinta in quanto non violenta, sia per la pallonata, in quanto più atto di frustrazione che atto di violenza.

La società ricorrente conclude chiedendo la riforma della sanzione inflitta.

La versione fornita dall'appellante a questa Commissione disciplinare di Appello risulta del tutto aderente a quella fornita dal DG, limitando pertanto il compito della Commissione Giudicante di appello a verificare il corretto inquadramento normativo della condotta tenuta dal Sig. LEKA. Al fine di procedere a tale valutazione, codesta Commissione è obbligata a partire dalla definizione di "atto di violenza" di cui all'art. 18 R.D. ovvero "ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o ledere l'integrità fisica di altro soggetto". Dalla lettura del referto arbitrale tuttavia la condotta puntualmente descritta dal DG non sembra poter essere caratterizzata dalla violenza, come descritta dall'art.18 della Normativa Generale, in quanto condotta ontologicamente inadatta a ledere l'integrità fisica altrui, ma deve ritenersi inquadrabile nel precedente art. 17 R.D. dedicato alle scorrettezze. Parimenti non può considerarsi atto di violenza la "pallonata", la quale appare maggiormente aderente alla definizione di cui all'art. 16 R.D. e quindi alle minacce. Ampiamente sussistente, invece, l'aggravante di cui all'art. 27 R.D.

Si deve ritenere pertanto che la squalifica disposta nei confronti del sig. LEKA risulta errata sia sul piano normativo che sulla sua entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo** il ricorso avanzato dall' ASD NUOVA DAJC, dispone la squalifica del sig. LEKA Aldi per mesi 7, fino al 13.01.2018 per doppia ammonizione, scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso e atteggiamenti intimidatori accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi o intimidatori, ai sensi degli art. 127, 134 e 136 R.D., aggravati dall'aver commesso l'illecito nei confronti del DG.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 03.07.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 44 anno 2016/2017
Ricorrente: ASD QUARTIERE TERMINETTO
Comitato UISP : VERSILIA
Gara del 14.06.2017 - C.U. N° 5
Per Viareggio 20.06.2017

In data 20.06.2017, la società ASD QUARTIERE TERMINETTO propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato Giacomo PETRACCI per 4 giornate ai sensi degli art. 130 e 26 e 27, per offese, ingiurie aggravati dall'aver commesso l'illecito nei confronti del DG e in qualità di capitano.

Da quanto contenuto in atti il PETRACCI, a fine partita avrebbe pesantemente offeso il DG

A parere della società ricorrente la squalifica risulta eccessiva, per quanto derivante da una accesa discussione.

La società ricorrente conclude chiedendo la riforma della sanzione inflitta.

La versione fornita dall'appellante a questa Commissione disciplinare di Appello risulta in linea con quanto espresso dal DG, limitando pertanto il compito della Commissione Giudicante di appello a verificare il corretto inquadramento normativo della condotta tenuta dal Sig. PETRACCI. Pur nella genericità, e non nella puntuale individuazione delle offese riportate, si deve ritenere corretto l'inquadramento normativo dell'illecito commesso dal Sig. Petracci, così come le due aggravanti contestate.

Si deve ritenere pertanto che la squalifica disposta nei confronti del sig. PETRACCI risulta corretta sia sul piano normativo che sulla sua entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso avanzato dall' ASD QUARTIERE TERMINETTO, conferma la squalifica del sig. PETRACCI Giacomo per 4 giornate ai sensi degli art. 130 e 26 e 27, per offese, ingiurie aggravati dall'aver commesso l'illecito nei confronti del DG e in qualità di capitano.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 03.07.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA
DECISIONE N. 3 /2017 (Stagione Sportiva 2016/2017)
La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia – Responsabile
Giamblanco Silvestro – Componente
Marzo Angelo – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente : ASD GR. SP. PONTE BURIANO in persona dei suoi dirigenti Presidente Sig.
Giuseppe Guldani - Dirigente Jacopo Cerofolini e Fabio Redditi-

CALCIO TOSCANA - Comitato UISP AREZZO

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 23 maggio 2017, indirizzato alla segreteria della Struttura di Attività Calcio Nazionale, inviato con raccomandata, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, l'ASD Gr. Sp. PONTE BURIANO propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale - Toscana n. 27 del 17/05/2017, con la quale la Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado, nelle persone di Dario Scordo e Davide Pratesi, accoglieva il ricorso proposto dal Responsabile della Struttura di Attività Calcio Comitato Territoriale di Arezzo – Fucini Giorgio – del 02/05/2017 anticipato via mail - avverso la omologa delle partite dal 25/03/2017 al 22/04/2017 per la partecipazione alle stesse dell'Atleta MBNEGUE OUSMANE – Società Gr. Sp. PONTE BURIANO, in quanto il passaggio alla UISP, dopo la partecipazione ai campionati FIGC è avvenuta fuori dai tempi previsti dalla circolare del 31 maggio 2016(Termine ultimo 31/01/2017).

Con la decisione il Giudice di Secondo Grado ha deliberato:

- a) la sconfitta per 0 a 3 al ASD Gr. Sp. Ponte Buriano di tutte le partite dal 25 marzo al 22 aprile 2017
- b) la squalifica ex Art. 146 RD del sig. MBNGUE OUSMANE;
- c) la squalifica ex Art. 146 RD dei dirigenti CEROFOLINI JACOPO per mesi OTTO e REDDITI FABIO per mesi SEI;
- d) la multa ex Art. 112 lett.a) RD di € 50,00 a carico della società ASD Gr. Sp. PONTE BURIANO.

PREMESSO

che la società aveva proposto controricorso avverso il reclamo del Responsabile della Struttura di Attività Calcio Comitato Territoriale di Arezzo e che quell'atto è stato disatteso, perciò è legittimata a proporre ricorso a questa Corte Nazionale di Giustizia ex Art. 67 RD.

- NUMERO 1)

- Si duole la ricorrente che il Giudice di Secondo Grado non ha valutato l'inammissibilità per incompetenza. OMESSA MOTIVAZIONE

- Si fa presente che, ai sensi dell'Art. 95 RD, le nullità delle decisioni sono tipicizzate e, fra queste, non rientra il vizio di incompetenza. Come nell'ordinamento ordinario le nullità possono essere sanzionate solo se previste. In ogni caso anche quando si tratti di nullità il Giudice di secondo o terzo Grado (come

nell'ordinamento ordinario) deve sempre giudicare nel merito, cosa che nel prosieguo questa Corte farà.

- Che tuttavia l'obbligo di motivazione specifica ex Art. 95 RD può essere assolto anche in modo succinto.

- NUMERO 2)

- **VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE DI SECONDO GRADO**

- L'organo giudicante era, in quel momento, legittimato in quanto costituito da TRE membri, di cui uno assente e due presenti, di cui uno in qualità di Presidente (Responsabile). Quindi piena validità. In ogni caso la firma ex Art. 95 RD non è prevista, a pena di nullità, per l'intero collegio giudicante. Nessuna norma, nemmeno nell'ordinamento giudiziario ordinario, poi, prevede che sia data informazione circa le modalità o il voto espresso dai componenti.

- **VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA**

- Non risulta imputabile alla Commissione Disciplinare d'Appello, attesa la necessità dell'urgenza, la mancanza di contraddittorio, peraltro venuto meno per la manifestata impossibilità a partecipare all'incontro previsto da parte della stessa ricorrente.

- Tutte le dissertazioni circa l'Art. 111 della Costituzione e l'applicazione delle norme dei giudizi ordinari nell'ambito dell'attività amatoriale, non può essere presa in considerazione, in quanto, come è noto, anche la CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA è *giudice di merito*, per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari e non di legittimità, quando si tratta di valutare le eventuali normative e regolamenti delle manifestazioni.

Quindi anche ove fossero ammissibili le doglianze formali di nullità, questa Corte ha il dovere di analizzare e decidere se sono state violate le norme del Regolamento di Disciplina della **NORMATIVA GENERALE** per l'osservanza dei principi generali di partecipazione alla vita associativa ed amatoriale, principio da ultimo affermato anche nell'ordinamento ordinario, secondo Cassazione, infatti, il giudice quando ravvede la nullità formale ha sempre il dovere di giudicare nel merito e quindi

- **NEL MERITO**

La richiesta errata applicazione dell'Art. 41 RD lettere b) e c) non ha ragione di esistere, in quanto la fase non era ancora conclusa, con l'omologazione totale dei risultati finali. Infatti non risulta che alla data del reclamo il Campionato (classifica finale) fosse stato omologato.

Per quanto riguarda l'Art. 73 commi 4, 5 e 6, la soluzione è agevole perché il **RESPONSABILE DELLA STRUTTURA** può agire anche oltre un mese dal fatto, che tuttavia, nel caso in esame, non risulta superato, tenendo presente che l'ultima gara di partecipazione risale al 22 aprile 2017, come la stessa ricorrente denuncia. Inoltre la corretta lettura degli artt. 67 RD, 68 RD in combinato disposto con l'art. 73 RD dà la corretta interpretazione circa la liceità del Responsabile della Struttura, quale soggetto legittimato e soggetto avente interesse a proporre reclamo.

Le valutazioni circa la rinuncia al ricorso o la sostituzione del **RESPONSABILE DELLA STRUTTURA** agli obblighi delle associazioni non ha valenza, in quanto rimane ferma la facoltà dello stesso di agire in forma autonoma, indipendentemente dalle scelte delle associazioni, proprio in virtù del più volte richiamato Art. 68 RD.

ASSENZA DI DOLO O COLPA

Per ultimo corre l'obbligo fare presente che tra i comportamenti rientranti negli "illeciti disciplinari" contemplati nel Regolamento di Disciplina della Normativa Generale della UISP Nazionale Calcio, non esiste il concetto di DOLO, ma solo quello di colpa e negligenza.

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

RIGETTA IL RICORSO

in ogni caso conferma la statuizione della Commissione Disciplinare di Secondo Grado di cui al Comunicato n. 41 del 17 maggio 2017 perché emessa correttamente

dispone l'INCAMERARSI della cauzione versata

dispone la comunicazione della presente decisione alla Struttura di Attività Calcio UISP Toscana e Struttura di Attività Calcio Comitato Territoriale di AREZZO per gli adempimenti di cui all'Art. 96 lettera a) comma 3 RD .

Così deciso in Perugia, lì 03/07/2017

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Angelo Marzo – Componente

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
Leghe Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalciouispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail luccaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalciouisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)